REGOLAMENTO (CEE) N. 953/85 DELLA COMMISSIONE

del 10 aprile 1985

che modifica il regolamento (CEE) n. 147/85 che stabilisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984/1985

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 798/85 (2), in particolare l'articolo 41, paragrafo 7, e l'articolo 65,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 147/85 (3), le percentuali della produzione di vino da tavola che devono essere consegnate alla distillazione obbligatoria da parte dei produttori che hanno presentato, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2102/84 della Commissione del 13 luglio 1984, relativo alle dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti del settore vitivinicolo (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 2459/84 (5), dichiarazioni prive degli elementi che consentano di determinare la resa per ettaro, sono quelle applicabili ai produttori che hanno le rese più elevate previste dal paragrafo 2 della stesso articolo; che il calcolo delle percentuali applicabili ai produttori che hanno le rese più elevate si basa su un metodo fissato per quote la cui applicazione è impossibile, qualora non siano note le rese reali dell'azienda; che inoltre il suddetto articolo non prevede le misure applicabili ai produttori che non hanno presentato dichiarazioni o che hanno presentato dichiarazioni contenenti elementi inesatti relativamente alla resa per ettaro; che tali produttori si trovano in una situazione analoga a quella dei produttori la cui dichiarazione non consente di determinare la resa per ettaro; che è quindi opportuno fissare in modo forfettario i tassi o le rese da prendere in considerazione per queste tre categorie di produttori; che, date le difficoltà incontrate dai produttori in questo primo anno di applicazione del regolamento (CEE) n. 2102/84, è inoltre opportuno rendere più flessibili e modulari le misure previste, per tener conto dei casi in cui può essere constatata solo una lieve differenza fra la resa reale e la resa dichiarata, nonché della presunta buona fede dei produttori che hanno dichiarato una resa superiore a quella reale e della situazione dei produttori disposti a fornire gli elementi necessari entro un termine che non turbi la gestione della distillazione obbligatoria; che per gli altri produttori è invece opportuno prevedere severe misure che, pur essendo basate su elementi diversi per la regione 1 e per la regione 2, consentano di raggiungere lo stesso risultato;

considerando che all'articolo 7 il regolamento (CEE) n. 147/85 ha previsto che le comunicazioni, cui sono tenuti i produttori e gli Stati membri, circa i quantitativi da consegnare alla distillazione siano effettuate entro date precise; che durante questa prima campagna d'applicazione della distillazione obbligatoria alcuni problemi d'interpretazione dei testi hanno ritardato la diffusione delle circolari necessarie negli Stati membri, il che rende impossibile rispettare i termini imposti; che è pertanto indispensabile prorogare i termini in questione;

considerando che il suddetto regolamento ha precisato, all'articolo 10, le possibilità per il produttore di adempiere il proprio obbligo; che per facilitare la distillazione obbligatoria, salvaguardando il carattere personale degli obblighi in questione, è opportuno precisare che l'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 si deve considerare soddisfatto anche qualora la consegna sia stata effettuata da un produttore diverso da quello cui incombe l'obbligo, ma che quest'ultimo deve essere identificato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 147/85 ha previsto, allo stesso articolo 10, che le persone soggette all'obbligo della distillazione possano consegnare anche del vino da tavola elaborato da altri produttori; che, per rendere più chiaro il regime previsto, è opportuno precisare che la consegna può essere effettuata in comune da vari produttori; che i produttori della regione 1, non disponendo più di vino da tavola in quantità sufficiente, effettueranno ampiamente l'acquisto e la consegna in comune alla distillazione in altre regioni; che i quantitativi totali che devono

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 89 del 29. 3. 1985, pag. 1.
(3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
(4) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 5.

esseré distillati da detta regione sono alquanto esigui ; che per evitare un onere amministrativo sproporzionato è quindi opportuno, pur garantendo il carattere individuale degli obblighi in questione, rendere più flessibili per la regione 1 le esigenze di controllo amministrativo normalmente imposte, qualora le operazioni di acquisto e di distillazione in comune siano effettuate nel quadro di organizzazioni o associazioni che garantiscono la partecipazione dei produttori membri ai costi di distillazione in proporzione degli obblighi che ad essi incombono ;

considerando che è inoltre appropriato prevedere disposizioni intese a garantire che il quantitativo di vino consegnato alla distillazione in esecuzione del relativo obbligo rientri in tale obbligo ;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 147/85 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 147/85 è modificato come segue :

1) All'articolo 3, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente :

« 3. Fatto salvo l'articolo 10 bis del regolamento (CEE) n. 2102/84 e in deroga all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento suddetto, per i produttori :

— che non hanno presentato la dichiarazione di raccolta o di produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84, o,

— che hanno presentato dichiarazioni prive degli elementi che consentano di determinare la resa per ettaro, o

— che hanno fornito nelle loro dichiarazioni elementi dai quali risulta una resa inferiore al 90 % della resa reale,

sono applicabili le seguenti disposizioni :

a) se, nei termini previsti all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, essi forniscono alle autorità competenti gli elementi che consentano di determinare la resa reale, i quantitativi da consegnare alla distillazione la resa reale, i quantitativi da consegnare alla distillazione sono quelli che risultano dall'applicazione dei paragrafi 2 e 3, maggiorati del 15 % ;

b) se, entro gli stessi termini, essi non forniscono alle autorità competenti gli elementi che consentano di determinare la resa reale :

— la percentuale di vino da tavola da consegnare alla distillazione è pari al 50 % della loro produzione determinata da dette autorità per la regione 1 ;

— la resa da prendere in considerazione è di 200 hl/ha nella regione 2.

Fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b), la resa da prendere in considerazione è :

— quella che risulta dalla dichiarazione di raccolta o di produzione per i produttori che hanno fornito in detta dichiarazione elementi dai quali si inferisce una resa superiore al 110 % della resa reale ;

— la resa reale per gli altri produttori ».

2) L'articolo 7 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 7*

1. Le persone soggette all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 effettuano il calcolo dei quantitativi che, in applicazione delle disposizioni dei titoli II e III, devono consegnare alla distillazione e ne comunicano il risultato, entro il 15 aprile 1985, all'organismo d'intervento o a qualsiasi autorità competente dello Stato membro sul cui territorio è situata la loro azienda.

Tuttavia dette autorità competenti possono procedere al calcolo e alla notifica ai produttori dei quantitativi che ciascuno di essi deve consegnare. In tal caso, le notifiche vengono effettuate entro il 30 aprile 1985.

2. Gli Stati membri procedono alla ricapitolazione dei dati ottenuti in applicazione del paragrafo 1 e comunicano alla Commissione, entro il 15 maggio 1985, i volumi da distillare, ripartiti secondo le classi previste dall'articolo 3 ».

3) L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 10*

1. Le persone suggette all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 possono consegnare, oltre al vino da tavola di loro produzione, vino da tavola ottenuto da altri produttori che lo hanno essi stessi elaborato.

Esse possono inoltre :

— procedere alla distillazione nei propri impianti di distillazione,

— fare effettuare la distillazione negli impianti di un distillatore riconosciuto che lavori per conto terzi.

2. L'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 si considera soddisfatto anche se la consegna del vino da tavola viene effettuata da un altro produttore che l'ha elaborato.

In tal caso l'attestato rilasciato dal distillatore, di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83, deve indicare, oltre al nome e all'indirizzo del produttore che ha consegnato il vino, il nome e l'indirizzo del produttore soggetto all'obbligo di distillazione.

3. In caso di applicazione del paragrafo 1, primo comma, il vino può essere consegnato in comune da vari produttori. Se esso è consegnato alla distillazione da organizzazioni o associazioni di produttori della regione 1, per ciascuno dei produttori membri di tali organizzazioni la prova del rispetto dei suoi obblighi consiste :

a) nell'attestato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83, fornito a titolo individuale dal distillatore, oppure

b) nei documenti seguenti :

— attestato di consegna dell'insieme dei quantitativi forniti, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83, dal distillatore all'organizzazione o all'associazione di produttori in quanto mandataria dei membri.

Tale attestato dev'essere certificato dall'organismo d'intervento dello Stato membro in cui è effettuata la distillazione, qualora non si tratti dello stesso Stato membro del produttore ; e

— attestato dell'organizzazione o dell'associazione di produttori, vistato dallo Stato membro in cui l'organizzazione o l'associazione ha la propria sede statutaria, dal quale risulti :

i) che il produttore è membro dell'organizzazione o dell'associazione di produttori che ha consegnato il vino alla distillazione e ha sostenuto gli oneri connessi alla distillazione proporzionalmente ai propri obblighi ;

ii) che l'organizzazione o l'associazione di produttori aveva ricevuto mandato di soddisfare i suoi obblighi.

4. In particolare per quanto riguarda i casi d'applicazione del paragrafo 1, primo comma, e del paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i quantitativi di vino consegnati, in esecuzione dell'obbligo di un produttore che vi è soggetto, rientrano in tale obbligo.

Tuttavia, nei casi in cui il vino è stato ottenuto e consegnato alla distillazione in uno Stato membro diverso da quello del produttore soggetto all'obbligo in questione :

— dev'essere presentato al distillatore un certificato, emesso dall'autorità, menzionata nell'articolo 7, dello Stato membro del produttore cui incombe l'obbligo, nel quale si attesti che il quantitativo in questione rientra nell'obbligo del produttore stesso ;

— l'attestato di cui all'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2179/83 è certificato dall'autorità competente dello Stato membro in cui è effettuata la distillazione ;

— una copia di tale attestato è trasmessa dalla suddetta autorità di cui al primo trattino entro il 25 ottobre 1985.

5. La consegna del vino da tavola viene effettuata al più tardi :

— il 31 agosto 1985, qualora sia destinata a una distilleria ;

— il 31 luglio 1985, qualora sia destinata ad un elaboratore di vino alcolizzato.

6. Le operazioni di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono essere effettuate dopo il 30 settembre 1985.

Al più tardi il 10 si ogni mese per il mese precedente, i distillatori trasmettono all'organismo d'intervento una distinta dei quantitativi di vino da tavola distillati nonché dei quantitativi di prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti secondo le categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente